

COMUNE DI PIEVE TORINA

REGOLAMENTO

***PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'I.C.I. (IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI) / IMU(IMPOSTA MINICIPALE UNICA)
E DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 03/09/2014

COMUNE DI PIEVE TORINA
e-mail: comune.pievetorina.mc@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASSA RIFIUTI

Approvato con Deliberazione C.C. n 15 del 03/09/2014

ART. 1 – Oggetto –

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2009, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I./IMU): *FABBRICATI "EX RURALI", AREE FABBRICABILI; FABBRICATI IN GENERE E TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.*

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

3. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 2 – Fabbricati "ex rurali" –

1. Sono fabbricati "ex rurali" quei fabbricati che risultano ancora iscritti al "Catasto Terreni" e per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione (accatastamento) al "Catasto Edilizio Urbano" pena, in caso di inadempienza, l'intervento, in surroga, da parte dell'Agenzia del Territorio con oneri a carico del soggetto inadempiente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 03-09-2014 COMUNE DI PIEVE TORINA

2. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata dovrà provvedere all'accatastamento del fabbricato presso l'Agenzia del Territorio allegando all'istanza di definizione agevolata copia della visura catastale.

ART. 3 – Fabbricati in Genere –

1. Sono tutti i fabbricati a qualsiasi uso destinati sia iscritti o non iscritti al catasto, sui quali il pagamento del tributo I.C.I./IMU sia stato omesso o effettuato in parte.

ART. 4 – Aree fabbricabili –

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta la destinazione urbanistica dell'area, in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile si richiamano ad ogni effetto i contenuti e i dispositivi delle deliberazioni **con cui sono stati stabiliti o confermati i valori delle aree stesse per ciascuna annualità di imposta.**

3. Al contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella attribuita dall'Amministrazione NON compete il rimborso dell'eccedenza di imposta versata.

4. Qualora da atti, contratti o perizie dovesse risultare il valore dell'area superiore a quello stabilito dall'Amministrazione comunale, tale valore dovrà essere assunto dal contribuente come base imponibile, a decorrere dall'anno risultante dagli atti sopra richiamati.

5. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 , non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dall'Amministrazione comunale;

ART. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili/imposta municipale propria e tassa rifiuti solidi urbani

1. Tutti i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili/imposta municipale propria che, pur non avendo presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 504 /1992 o, avendola presentata con dati infedeli, o avendola presentata in modo corretto non hanno eseguito alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali, alla data del **31/12/2014**, possono definire i rapporti tributari, nonché gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2009,2010,2011,2012 e 2013, con il versamento di una

somma pari al 100% dell'imposta, o della maggiore imposta dovuta, con esclusione delle sanzioni amministrative e con l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale con riferimento alle rispettive scadenze di versamento dell'imposta.

2. Tutti i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili/imposta municipale propria ai quali sono stati notificati atti d'imposizione, possono beneficiare della definizione agevolata degli stessi, che consiste nel versamento delle imposte dovute con esclusione delle sanzioni amministrative e con applicazione degli interessi calcolati al saggio legale in riferimento alle rispettive scadenze di versamento dell'imposta.

3. Ai fini di cui al commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 Novembre 2014**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 2009,2010,2011,2012 e 2013.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con il prospetto di calcolo relativo alla determinazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 6 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al precedente articolo 4 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del **31/12/2014** (*salvo eventuali proroghe da stabilire con apposito atto dalla Giunta Comunale*), mediante versamento da eseguirsi secondo le modalità comunicate al contribuente:

2. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza la definizione non sarà considerata perfezionata.

3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 30/06/2014 a quella di pubblicazione del presente Regolamento.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. Il contitolare che esegue il versamento cumulativo deve fare comunicazione dalla quale risulti l'immobile e/o altro oggetto d'imposta e i contitolari per i quali è fatto il versamento.

5. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a proprio nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta .

ART. 7 - Disposizioni transitorie in merito all'acconto e al saldo IMU 2013

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 03-09-2014 COMUNE DI PIEVE TORINA

1. Coloro che aderiscono all'agevolazione, prevista nel presente regolamento, potranno calcolare l'IMU, in occasione del saldo 2014, sia sulla base dei dati preesistenti all'attuale regolarizzazione oppure se già a conoscenza del nuovo accatastamento, sulla base di questo ultimo. Al momento del versamento del saldo, anche coloro che sono già a conoscenza dei nuovi dati catastali, potranno effettuare il versamento utilizzando i dati preesistenti l'attuale regolarizzazione.

ART. 8 - Preclusione dell'accertamento -

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di escludere il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare, non può essere promossa alcuna azione di accertamento per il tributo e per ogni periodo di imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente regolamento.

ART. 9 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il controllo delle istanze deve esaurirsi entro il **31.12.2014**, trascorso tale termine senza che il Comune abbia assunto provvedimenti, la definizione agevolata si intende definitivamente accolta.

Art. 10 - Accertamenti

1. I contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata saranno oggetto successivamente di accertamenti d'ufficio con applicazione di sanzioni e interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 – Verifica degli adempimenti.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera p) del Decreto Lgs. n. 446/ 97, e dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 , la Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, può prevedere l'attribuzione di compensi incentivanti al personale che si occupa della verifica degli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

ART. 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000.
2. Il Responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento mediante affissione di avviso agli albi comunali, la redazione di appositi manifesti da pubblicazione nei luoghi e negli spazi pubblici, sulla stampa locale e sul sito istituzionale dell'Ente.
